

# Legge federale sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome

Progetto

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale del 29 marzo 2010<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 19 maggio 2010<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

## **1. Legge del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> sul Parlamento**

*Art. 28 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1</sup> L'Assemblea federale coopera:

- a. alle pianificazioni importanti dell'attività dello Stato;
- b. alla determinazione degli obiettivi strategici delle unità rese autonome di cui all'articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 1997<sup>4</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

<sup>1bis</sup> Essa coopera:

- a. informandosi mediante i rapporti che le sottopone il Consiglio federale sulle attività di cui al capoverso 1 o prendendo atto di tali rapporti;
- b. impartendo al Consiglio federale il mandato di:
  1. intraprendere una pianificazione o di modificarne le priorità, o
  2. definire gli obiettivi strategici delle unità rese autonome o di modificare tali obiettivi;
- c. prendendo decisioni di principio o programmatiche.

<sup>1</sup> FF 2010 2933

<sup>2</sup> FF 2010 2969

<sup>3</sup> RS 171.10

<sup>4</sup> RS 172.010

*Art. 148 cpv. 3<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>3bis</sup> Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale sul raggiungimento degli obiettivi strategici fissati per le unità rese autonome di cui all'articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 1997<sup>5</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

## **2. Legge del 21 marzo 1997<sup>6</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione**

*Art. 8 cpv. 5 (nuovo)*

<sup>5</sup> Definisce gli obiettivi strategici delle seguenti unità rese autonome:

- a. persone di diritto pubblico o privato:
  1. non appartenenti all'Amministrazione federale centrale,
  2. istituite dalla legislazione federale o in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, e
  3. incaricate di compiti amministrativi;
- b. il settore dei PF.

## **3. Legge del 28 giugno 1967<sup>7</sup> sul Controllo delle finanze**

*Art. 8 cpv. 1<sup>bis</sup>*

*Abrogato*

*Art. 14 cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1bis</sup> Il Controllo federale delle finanze trasmette anche al Consiglio federale il rapporto di verifica e il riassunto relativi alle unità rese autonome di cui all'articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 1997<sup>8</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione per le quali sono stati definiti obiettivi strategici.

<sup>5</sup> RS 172.010

<sup>6</sup> RS 172.010

<sup>7</sup> RS 614.0

<sup>8</sup> RS 172.010

#### **4. Legge federale del 22 giugno 2007<sup>9</sup> sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare**

*Art. 6 cpv. 6 lett. 1*

<sup>6</sup> Il consiglio dell'Ispettorato ha i seguenti compiti:

1. allestisce il rapporto di attività con dati relativi alla vigilanza, al grado di garanzia della qualità, al raggiungimento degli obiettivi strategici e allo stato degli impianti nucleari, nonché il rapporto di gestione (rapporto annuale, bilancio e allegato, conto economico, rapporto di verifica dell'organo di revisione) e li presenta al Consiglio federale per approvazione.

#### **5. Legge federale del 21 dicembre 1948<sup>10</sup> sulla navigazione aerea**

*Art. 40 cpv. 2<sup>sexies</sup> e 2<sup>septies</sup> (nuovi)*

<sup>2sexies</sup> Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della società.

<sup>2septies</sup> Il Consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale sul raggiungimento degli obiettivi e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica.

#### **6. Legge federale del 10 ottobre 1997<sup>11</sup> concernente le imprese d'armamento della Confederazione**

*Art. 3 cpv. 1<sup>bis</sup>–1<sup>ter</sup> (nuovi) e 2*

<sup>1bis</sup> Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della società di partecipazione.

<sup>1ter</sup> Il Consiglio d'amministrazione della società di partecipazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale nelle imprese d'armamento. Riferisce annualmente al Consiglio federale sul raggiungimento degli obiettivi e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica.

<sup>2</sup> *Abrogato*

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>9</sup> RS 732.2

<sup>10</sup> RS 748.0

<sup>11</sup> RS 934.21

